

## **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO: VIOLAZIONE NORME ANTI-COVID19**

### **DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO N. 39 DEL 28/09/2020**

#### **Art . 1.**

Si definisce, in ambiente scolastico, mancanza disciplinare nei confronti delle norme di contrasto alla malattia (CoViD19), un comportamento rientrante nelle seguenti fattispecie:

- a) Assembramento. A sua volta, questo va distinto se avviene in classe o negli spazi comuni: in questi ultimi si tratta di comportamento più grave.
- b) Non osservanza della distanza fisica di almeno un metro.
- c) Non osservanza dell'obbligo di indossare la mascherina, laddove è stato previsto dal Regolamento d'Istituto.
- d) Indossare in modo non corretto la mascherina.
- e) Comportamento non conforme alle norme igieniche di contrasto a CoViD19 (es: non igienizzare le mani, non comunicare uno stato febbrile di almeno 37,5 gradi corporei, etc.)

#### **Art. 2 .**

Le suddette mancanze disciplinari sono sanzionate, in ogni quadrimestre, in base alla seguente scala di gravità crescente:

- a) livello basso di gravità: si ha quando la mancanza è rilevata la prima volta senza ulteriori caratteristiche. In questo caso, è il docente (o il personale ATA, il quale ne informa l'insegnante in orario) che rileva la mancanza ad erogare la sanzione, consistente nell'inserire nel Registro Elettronico un'Annotazione, visibile anche alla famiglia, ove viene indicato il tipo di mancanza. Se l'evento così sanzionato resta tale, ovvero unico ed isolato nel corso dell'anno scolastico, l'Annotazione non ha conseguenze sul voto di comportamento. Il docente che annota la sanzione, deve comunicarlo tempestivamente al Consiglio di classe.
- b) livello intermedio-basso di gravità: si ha quando la mancanza è rilevata una seconda volta (dal docente o dal personale ATA), anche se si tratta di mancanza diversa dalla precedente. In questo caso, l'insegnante inserisce nel R.E. una Nota Disciplinare, la quale può avere conseguenze sul voto di comportamento, per decisione assunta dal Consiglio di classe.
- c) Livello intermedio-alto di gravità: si ha quando la mancanza viene reiterata, anche se diversa dalle precedenti. La reiterazione, per negligenza o colpa, comporta la Nota Disciplinare e, obbligatoriamente, conseguenze sul voto di comportamento; comporta inoltre la possibilità di allontanamento immediato dall'aula e la possibilità della sospensione, quest'ultima per decisione del Consiglio di classe.
- d) Livello alto di gravità: si ha quando l'alunno assume un atteggiamento di sfida e di ostentazione di una o più mancanze disciplinari, oppure di esplicita negazione del rischio che deriva dalla non osservanza delle norme sanitarie, oppure, ancora, di negazione della stessa emergenza sanitaria. Il docente o personale ATA che rilevano la mancanza la descrivono nella Nota Disciplinare, che viene poi inserita nel R.E. Tale nota ha,

obbligatoriamente, conseguenze sul voto di comportamento e comporta l'allontanamento immediato dalla classe. Il Consiglio di classe valuterà successivamente l'entità della sospensione da comminare.

**Art. 3.**

Docenti e personale ATA hanno l'obbligo di vigilare il comportamento degli alunni. Di ogni mancanza rilevata, docenti o personale ATA sono tenuti a dare tempestiva informazione al Dirigente Scolastico, anche attraverso strumenti di comunicazione digitale.

**Art. 4**

Lo studente sanzionato può presentare ricorso, presso l'Ufficio Protocollo della scuola, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'organo di garanzia.